UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI

upel ITALIA

Rassegna Enti Locali

UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ITALIA

www.upel.va.it

n. 21/2023

UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
upel ITALIA

Rassegna Enti Locali

n. 21/2023

Settimana dal 19 al 23 giugno 2023

RASSEGNA ENTI LOCALI

Proprietà
Unione Provinciale Enti Locali – Italia
Via Como, 40 - 21100 Varese (VA)
t. 0332 287064 - email upel@upel.va.it - PEC upel@legalmail.it
Pubblicazione telematica registrata al n. 5/2021 del Tribunale di Varese

Direttore Responsabile
Dott. Claudio Biondi

Coordinamento Scientifico
Dott. Claudio Biondi

Segreteria di redazione
Claudia Paroli, Giulia Gianola

In copertina: Castello Manfredi, Cicognolo (CR)
© Foto: Comune di Cicognolo

L'immagine e le notizie presenti nella pubblicazione sono attinte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a upel@upel.va.it e si provvederà alla rimozione.

Indice

Affari Generali

Legge: rafforzamento della capacità amministrativa 10

Ministero Interno: quorum per question time e interrogazioni 10

Inps: Comuni e Carta solidale per acquisto beni di prima necessità 11

Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali". On line la nuova pubblicazione del Garante..... 12

AGCOM: Nuovo Formulario per le comunicazioni ai sensi dell'art. 5, comma 3, del TUSP..... 13

Appalti

Opere, frena corsa dei contratti..... 16

Anac: rilascio di PassOE o Cig 17

Affidamento del servizio a un'azienda speciale richiede gli stessi adempimenti dell'in-house 18

Anac: obbligo di qualificazione per le stazioni appaltanti..... 20

Per l'erogazione degli incentivi funzioni tecniche occorre la nomina del direttore dell'esecuzione 21

Consiglio di Stato: prestazioni equivalenti e valutazione dell'offerta 23

Sui bandi un ritorno al passato 24

Agid: Digitalizzazione e contratti pubblici: presentazione delle Regole tecniche per le piattaforme di e-procurement 25

Bandi e Finanziamenti

Bandi e finanziamenti - segnalati da UPEL 28

Cultura

Castello di Cicognolo 32

Finanza

Contabilità e Bilancio

Via libera dalla Conferenza Stato-città al riparto di fondi per 20 milioni di euro 36
Fondo opere su Regis 38
Ministero Interno: contributo per trasporto studenti con disabilità 39
Ministero Interno: contributo straordinario per energia elettrica e gas 39
Adeguamento compenso dell'organo di revisione dopo la nomina consiliare . 40
Revoca dell'incarico di revisione economico finanziaria 42
Ministero Interno: contributi per specifiche professionalità e Segretari comunali 44
Certificazione Covid e rideterminazione risultato di amministrazione 2022 45
Nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica di istanze riguardanti il personale, da sottoporre all'esame della COSFEL 46
CdP: enti locali e condizioni per l'accesso al credito 47

Tributi

Imu agevolata se dichiarata 48
Contenzioso tributario: Relazione 2022 49
Rottamazione quater: nota di approfondimento dell'IFEL 50
Sanzioni ko per il bonus Sud 51
Cgt2 Toscana: Tari e parcheggi dei supermercati 52

Gestione del Territorio

Applicativo immobili: per la rilevazione dei dati dei beni immobili pubblici c'è tempo fino al 25 giugno 2023 54

Tar Parma: quando per il chiosco serve il titolo edilizio 55

Sicurezza, barriere, efficientamento: slittano i termini per i mini comuni 56

Corte Costituzionale, alienabili le terre di proprietà privata gravate da usi civici 57

Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza Energetica 2022: attiva dal 20 giugno la piattaforma per la presentazione delle istanze di erogazione 58

Personale

Lo scavalco amplia la platea 60

Inps: riliquidazioni del TFS attraverso il canale telematico 61

Il ritorno del concorso padano 62

Tetto agli idonei calcolato sul totale in graduatoria 63

Smart working per chi è fragile 64

Conto annuale del personale 2022: i chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato 65

Assunzioni riservate ai giovani 67

Ministero del Lavoro: corsi di formazione per RLS 68

Syllabus, formazione del personale della PA: iscrizione entro il 30 giugno 2023 69

Polizia Locale – Attività Economiche

Ministero Interno: chiarimento sull'art. 117 del CdS 72

Decreto: armi ed esplosivi senza significativa capacità offensiva 72

Affari Generali

Legge: rafforzamento della capacità amministrativa

Nella G.U. n. 23 del 21 giugno è stata pubblicata la legge n. 74 del 21 giugno 2023, di conversione del D.L. n. 44 del 22 aprile 2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
Testo coordinato D.L. 44/2023 – Legge 74/2023

Fonte: Entionline del 23/06/2023

Ministero Interno: quorum per question time e interrogazioni

Il 20 giugno il Ministero dell'Interno ha pubblicato il parere n. 16763 del 7 giugno 2023, in cui, a fronte dell'intenzione di un'amministrazione comunale di istituire delle sedute di consiglio speciali, dedicate esclusivamente alla trattazione di question time, interrogazioni ed interpellanze, alle quali sarebbero presenti il sindaco, o suo delegato, il presidente del consiglio comunale, il segretario ed un funzionario comunale, il Ministero precisa che tali sedute speciali possono essere istituite attraverso una apposita modifica del regolamento del consiglio comunale, ma le stesse, per essere validamente costituite, devono comunque rispettare il quorum strutturale come disciplinato dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. 267/2000, in quanto si deve presumere che tale quorum sia necessario al fine della validità delle sedute, essendo ininfluente la circostanza che, nel contesto delle sedute speciali in questione, il consiglio non sia convocato per adottare atti deliberativi.

Fonte: Entionline del 22/06/2023

Inps: Comuni e Carta solidale per acquisto beni di prima necessità

L'Inps ha emanato il messaggio n. 2188 del 13 giugno 2023, con cui comunica che è disponibile il servizio online con le liste dei beneficiari della Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità; i Comuni possono accedere al servizio tramite la pagina Accesso ai servizi "l'INPS e i Comuni", dalla sezione "servizi al cittadino"; entro e non oltre 15 giorni a decorrere dal 12 giugno, i Comuni dovranno consolidare le liste dei beneficiari.

Fonte: Entionline del 21/06/2023

Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali". On line la nuova pubblicazione del Garante

In occasione dei cinque anni dalla piena applicazione del GDPR, il Garante privacy lancia una nuova edizione della "Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali". La Guida si propone come un utile strumento di consultazione per chi opera in ambito pubblico e privato, un manuale agile, in particolare per le piccole e medie imprese, e offre una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento: dai diritti dell'interessato ai doveri dei titolari; dalla trasparenza sull'uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.

Specifica attenzione viene rivolta ai contenuti, ai tempi e modalità con cui il titolare deve: fornire l'informativa all'interessato; valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali; provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati. Proprio il RPD è una delle novità introdotte dal Regolamento, una figura indipendente, autorevole e con competenze manageriali, che offre consulenza e supporto al titolare e funge da punto di contatto con il Garante.

Nella Guida, il Garante ricorda che con il GDPR la privacy da obbligo avvertito solo in maniera formale diventa parte integrante delle attività di un'organizzazione, che è tenuta al rispetto del principio di responsabilizzazione ("accountability"), in base al quale il titolare deve adottare comportamenti proattivi e attività dimostrabili, finalizzati al rispetto della normativa.
Ma il Regolamento Ue ha introdotto anche nuovi diritti riconosciuti alle persone, come quello di poter trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro, compresi i social network ("diritto alla portabilità"), o come il diritto all'oblio, cioè il diritto di non veder riproposte informazioni personali quando non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte.

Fonte: Perksolution del 20/06/2023

AGCOM: Nuovo Formulario per le comunicazioni ai sensi dell'art. 5, comma 3, del TUSP

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), in occasione della istituzione della nuova Direzione Concessioni e Servizi Pubblici Locali, ha adottato un nuovo Formulario per le comunicazioni che le pubbliche amministrazioni devono trasmetterle ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016, recante il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* (anche "TUSPP"). Si ricorda che a norma dell'art. 5, comma 3 "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Il nuovo Formulario, aggiornato tenendo conto delle modifiche normative intervenute dal 2017 ad oggi, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità e, rispetto al precedente, è volto a consentire una più agevole compilazione dei relativi campi grazie al suo formato pdf compilabile.

Fonte: Perksolution del 18/06/2023

Appalti

Opere, frena corsa dei contratti

Contratti pubblici: il terzo quadrimestre 2022 (periodo settembre-dicembre) fa registrare un -11% rispetto ai quattro mesi precedenti.

Il Rapporto sul mercato dei contratti pubblici dell'ANAC riguardante il terzo quadrimestre dello scorso anno (settembre-dicembre 2022), registra una crescita in raffronto con l'analogo periodo del 2021 (soprattutto per i lavori, grazie agli appalti nel settore ferroviario), ma anche un calo rispetto al secondo quadrimestre 2022, evidenziando un meno 11%.

Per quanto riguarda il primo aspetto, rispetto al quadrimestre dell'anno precedente, il 2021, il numero di bandi emessi dalle stazioni appaltanti mostra una crescita delle procedure in tutti i settori (lavori, forniture e servizi); l'Anac ha rilevato come si tratti di una crescita assai consistente in termini di importo nel settore dei lavori che, con circa 46,1 miliardi di Euro nel quadrimestre in esame produce un aumento, rispetto allo stesso periodo del 2021, di circa il 137%.

In merito al secondo aspetto, invece, i lavori che nel quadrimestre precedente (il periodo che va da maggio ad agosto 2022) hanno fatto registrare, con circa 51,6 miliardi di importo, il valore più alto di sempre, nel terzo quadrimestre 2022 rappresentano circa il 45% dei 102,4 miliardi complessivi con una diminuzione, appunto, dell'11%.

Fonte: Italia Oggi n. 147 del 23/06/2023 pag. 38
Autore: Andrea Mascolini

Anac: rilascio di PassOE o Cig

L'Anac ha pubblicato una nota, del 21 giugno, in cui, avendo rilevato che in questi giorni il portale Anac è sotto pressione in quanto le stazioni appaltanti stanno cercando in gran numero di pubblicare gare entro il primo luglio, per anticipare l'entrata in vigore del nuovo Codice appalti, fornisce alcuni consigli pratici da seguire in caso di difficoltà per il rilascio del PassOE o dei CIG.

Fonte: Entionline del 23/06/2023

Affidamento del servizio a un'azienda speciale richiede gli stessi adempimenti dell'in-house

L'Anac, con il parere in funzione consultiva n.27 del 30 maggio 2023, ha chiarito che l'affidamento in gestione da parte dell'ente pubblico farmacie comunali o servizi sociali a un'Azienda speciale richiede gli stessi adempimenti dell'in-house. Ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000, l'Azienda speciale è distinta dall'ente locale e dispone di autonomia imprenditoriale, ma riveste un ruolo strumentale per l'Amministrazione pubblica, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale.
L'Azienda speciale, pertanto, gode di autonomia imprenditoriale, ma la sua attività è diretta e orientata dall'ente controllante come fosse un in-house.

La giurisprudenza amministrativa riconduce le aziende speciali, costituite per la gestione di servizi pubblici locali e con le caratteristiche sopra delineate, nel novero degli enti pubblici economici (ex multis Cons. Stato n. 641/2014, sulla base di precedenti pronunce della Corte di Cassazione nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01), ossia degli enti (come indicato dalla dottrina) titolari di impresa e che agiscono con gli strumenti di diritto comune.
Detti enti, tuttavia, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza «restano nell'alveo della pubblica amministrazione pur quando eventualmente operino con strumenti privatistici» (Corte di Cassazione SS.UU., 2 settembre 2013 n. 20075). Inoltre (…) «sotto il profilo sostanziale (…) le aziende speciali, così come le società in house, come … affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 25 novembre 2013, n 26283, ribadito con Ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione, i cui dirigenti sono dunque legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di servizio come avviene per i dirigenti preposti ai servizi direttamente erogati dall'ente pubblico (…) le aziende speciali sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l'ente istitutivo secondo schemi e modelli privatistico.»

L'affidamento diretto di servizi pubblici a rilevanza economica tramite azienda speciale presenta molte similarità con gli affidamenti dell'in-house.
Quindi, da parte dell'Azienda speciale va presentata un'offerta tecnico-economica per la gestione del servizio pubblico da sottoporre al vaglio della Pubblica Amministrazione. L'Amministrazione, per poter dimostrare la sostenibilità e la convenienza di un eventuale affidamento alla propria azienda speciale, l'ente deve tenere conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

«Degli esiti della valutazione si dovrà dare conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni.»

Fonte: Perksolution del 22/06/2023

Anac: obbligo di qualificazione per le stazioni appaltanti

Con una nota del 21 giugno l'Anac ricorda che dal 1° luglio diventerà obbligatoria la qualificazione delle stazioni appaltanti: potranno appaltare opere pubbliche d'importo superiore ai 500.000 euro e acquistare beni e servizi sopra i 140.000 euro solo le amministrazioni che saranno qualificate per farlo in base al personale disponibile, alle competenze acquisite e alla professionalità dimostrata; le stazioni appaltanti che non si sono iscritte alla qualificazione (iscrizione che è immediatamente operativa, senza bisogno di attendere nessun nulla osta) non potranno ottenere il rilascio del CIG; Anac ha predisposto uno schema di domande e risposte e un manuale utili a compilare il modulo di domanda di qualificazione.

Fonte: Entionline del 22/06/2023

Per l'erogazione degli incentivi funzioni tecniche occorre la nomina del direttore dell'esecuzione

La Corte dei conti, Sez. Campania, con delibera n. 191/2023, in riscontro ad una richiesta di parere in materia di incentivi per le funzioni tecniche, ha evidenziato come negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni – da cui discende la nomina del direttore dell'esecuzione come figura distinta dal RUP – rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento (ex multis: Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 87/2020/PAR del 12 ottobre 2020).

Al ricorrere di tale presupposto, che va verificato con rigore e oggettività, il legislatore preferisce derogare al suddetto principio, nell'intento di valorizzare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, le professionalità interne all'amministrazione e di conseguire un risparmio di spesa per il mancato ricorso a professionisti esterni. Se queste sono le ragioni della deroga, è chiaro che essa si giustifica solo in presenza di appalti di particolare e oggettiva importanza per qualità o importo delle prestazioni dedotte nel contratto. Sono queste le coordinate che devono guidare l'interpretazione delle norme in esame.

La Sezione rileva che nel sistema delineato dal Codice previgente:
– la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche si applica, ai sensi dell'art. 113, comma 2, alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, come figura distinta dal RUP;
– la nomina del direttore dell'esecuzione, in base al punto 10 delle Linee guida n. 3 dell'Anac, è prevista soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero di particolare complessità; le due ipotesi (importo superiore a 500.000,00 ovvero particolare complessità) vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell'esecuzione può ricorrere, nei termini sopra precisati, anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore ad € 500.000,00, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità.

Con riferimento al nuovo codice, di cui al D.Lgs. 36/2023:
– l'art. 45, comma 2, conferma che gli incentivi, per gli appalti di forniture e servizi, sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.
- l'art. 114, comma 8, rinvia all'allegato II.14 ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell'esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, all'allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della "particolare importanza";
– l'art. 31, comma 1, dell'allegato II.14, prevede che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP "a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32";
– l'art. 32 dell'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi del suddetto art. 114, comma 8, che il direttore dell'esecuzione debba essere diverso dal RUP;
– per i servizi si prescinde dall'importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14.
– per le forniture rileva, invece, il profilo quantitativo fondato sull'importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000,00 euro.

Fonte: Perksolution del 21/06/2023

Consiglio di Stato: prestazioni equivalenti e valutazione dell'offerta

Nella sentenza n. 4624 dell' 8 maggio 2023 il Consiglio di Stato afferma che, nell'ambito di una procedura a evidenza pubblica strutturata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non debbono intendersi come vincolanti nella forma, ma soltanto ai fini dell'effetto da raggiungere, nel senso che le offerte sono ritenute rispettose della lex specialis laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell'affidamento, da cui deriva, sul piano applicativo, che la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando "vengono in pratica comunque soddisfatte".

Fonte: Entionline del 21/06/2023

Sui bandi un ritorno al passato

L'emendamento al decreto Omnibus: ripristinate le premialità per le imprese che posseggono la certificazione per la parità di genere.

Un emendamento al c.d. decreto Omnibus, il D.L. n. 51/2023, approvato dalle Commissioni Riunite I Affari costituzionali e V Bilancio della Camera, ripristina, a favore delle imprese in possesso della certificazione per la parità di genere, le premialità di punteggio nella valutazione dei bandi per gli appalti pubblici.

In materia di privacy, da segnalare inoltre, l'approvazione di un emendamento che proroga la moratoria per l'utilizzo del riconoscimento facciale nella pubblica amministrazione, in attesa della decisione, da parte dell'UE, sull'operatività del regolamento che prevede proprio l'uso di tale riconoscimento.

Fonte: Italia Oggi n. 144 del 20/06/2023 pag. 30
Autore: Giovanni Galli

Agid: Digitalizzazione e contratti pubblici: presentazione delle Regole tecniche per le piattaforme di e-procurement

L'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con ANAC e Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha recentemente pubblicato il provvedimento contenente i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, come previsto dall'art. 26 del nuovo Codice dei contratti (D.lgs. n. 36/2023). La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, così come prevede il Piano Triennale per l'informatica nella PA, si basa sulla semplificazione e sull'innovazione dei processi, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi al cittadino e alle imprese.

La digitalizzazione degli appalti pubblici è parte fondamentale di questo percorso e contribuisce a snellire e accelerare le procedure di acquisto delle amministrazioni, ad allargare la partecipazione dei soggetti che operano nel mercato e a rendere il ciclo di vita degli appalti ancora più trasparente, rendendo semplici e puntuali i necessari controlli. Il documento contenente le Regole tecniche di e-procurement è il risultato dei numerosi confronti organizzati dall'Agenzia nell'ultimo anno. L'approccio aperto "open innovation" ha evidenziato, da parte degli operatori del settore, la capacità di produzione di soluzioni digitali per il procurement pubblico, favorendo inoltre l'emersione di proposte e suggerimenti volti a definire regole tecniche coerenti con lo stato attuale di implementazione delle piattaforme di approvvigionamento e abilitanti, delineando inoltre le evoluzioni strategiche necessarie per la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

"Abbiamo raggiunto un'importante milestone nel processo di digitalizzazione degli appalti pubblici – evidenzia il Direttore Generale di AgID, Mario Nobile – Un risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra con il Dipartimento della trasformazione digitale e ANAC e ai preziosi contributi pervenuti dagli operatori del settore. L'ampia partecipazione registrata durante questo percorso dimostra che abbiamo un mercato vivo e un tessuto produttivo in grado di rispondere alle esigenze del Paese, ricco di competenze, presenti prevalentemente sul territorio nazionale. Il nostro sistema di appalti è tra i più digitalizzati d'Europa ma proprio per questo è necessario aggiornare la sua regolamentazione tecnica. Quando si

definiscono le regole è fondamentale avere contezza del quadro d'insieme dell'ecosistema e soprattutto delle sue evoluzioni future. Naturalmente, questo percorso non si conclude qui; AgID si impegna a supportare e accompagnare i produttori e i gestori di piattaforme nel processo di adeguamento alle regole che abbiamo definito".

"La realizzazione del e-procurement, del passaggio completo al digitale di tutto il ciclo di vita del contratto pubblico, dalla programmazione alla sua esecuzione finale, è fondamentale per la modernizzazione del Paese e il raggiungimento di standard europei – dichiara il Presidente di Anac, Giuseppe Busìa – L'obiettivo è di semplificare e velocizzare le varie fasi del ciclo di vita dei contratti. Offrire qualità e tempestività dei dati raccolti, maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni, attuare il principio dell'unicità dell'invio (cioè, ridurre la burocrazia inutile), e garantire un monitoraggio tempestivo del mercato con la prevenzione di fenomeni distorsivi e corruttivi".

AgID, ANAC e DTD invitano tutti gli stakeholder e i soggetti interessati a partecipare alla prima presentazione pubblica del documento, che si terrà lunedì 26 giugno alle ore 10:30 in videoconferenza. L'evento sarà anche l'occasione per spiegare quali saranno i prossimi passi nel percorso di accompagnamento e adozione delle regole tecniche.

Per partecipare basta iscriversi cliccando qui (Fonte Agid).

Fonte: Perksolution del 20/06/2023

Bandi e Finanziamenti

Bandi e finanziamenti - segnalati da UPEL

Le principali opportunità di finanziamento a disposizione delle pubbliche amministrazioni

- ***Area Cultura***

PROROGATO • **Interventi di recupero e valorizzazione delle mura storiche**
Regione Marche. Scadenza 4 luglio 2023. Dettagli

NEW • **Lettura per tutti** | *Centro per il libro e la lettura*
Scadenza 19 luglio 2023. Dettagli

NEW • **Biblioteche e Comunità al Sud** | *Fondazione con il Sud*
Scadenza 28 luglio 2023. Dettagli

- ***Area Digitale e Sviluppo***

IN APERTURA • **Ampliamento delle strutture dei Tecnopoli**
Regione Emilia-Romagna. Scadenza 31 ottobre 2023. Dettagli

- ***Area Tecnica***

IN APERTURA • **Energia in vetta**
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
Domande dal 3 luglio 2023. Dettagli

NEW • **Manutenzione straordinaria e riqualificazione di chiese**
Regione Sardegna. Scadenza 21 luglio 2023. Dettagli

IN APERTURA • **Efficientamento energetico di edifici pubblici**
Regione Marche. Scadenza 31 luglio 2023. Dettagli

NEW **• Riqualificazione tramite il controllo della popolazione felina**
Regione Piemonte. Scadenza 8 settembre 2023. Dettagli

- ***Area Welfare***

NEW **• Restiamo insieme** | *Regione Lombardia*
Scadenza 29 giugno 2023. Dettagli

PROROGATO **• Vivai: giovani e partecipazione**
*Fondazione Comunitaria del Varesotto***.** Scadenza 5 luglio 2023. Dettagli

NEW **• Bando Informagiovani** | *Regione Piemonte*
Scadenza 3 agosto 2023. Dettagli

NEW **• InnovaWelfare** | *Fondazione Cariplo*
Scadenza 7 settembre 2023. Dettagli

Consulta tutti i bandi e finanziamenti nazionali aperti alla pagina
https://upel.va.it/bandi-e-finanziamenti/

Cultura

Castello di Cicognolo

Tra le costruzioni più importanti e antiche di Cicognolo vi è Castello Manfredi, alto esempio di architettura castellana romantica. Esistente sin dal XIV secolo, nella seconda metà del Cinquecento l'antica rocca di Cicognolo passò alla famiglia Pesce.
L'aspetto attuale risale al 1839, quando l'allora proprietario, il marchese Manfredi, ne commissionò il restauro. Date le precarie condizioni dell'edificio, però, il castello fu quasi interamente ricostruito.
Il progetto fu firmato da Luigi Voghera, importante architetto del cremonese.

Veduta area del Castello di Cicognolo
©Foto: Comune di Cicognolo

La precedente architettura è stata quindi inglobata nella nuova ma è difficile riconoscere gli antichi elementi. La costruzione riprende l'impianto tipico dei castelli lombardi: pianta quadrangolare con torri angolari, torre centrale e un grande fossato tutt'intorno.

Dal centro del prospetto si innalza l'alta torre merlata mentre le quattro angolari sporgono solo sui fianchi.
Tutta la struttura è in laterizi, con elementi architettonici neogotici e romantici, quali alte finestre ogivali e monofore binate. La rielaborazione è evidente anche nel giardino, con un ampio parco all'inglese ispirato da principi romantici.

Luoghi *in* Comune
è la mappa culturale realizzata da UPEL per scoprire le bellezze dei comuni.
Il progetto prevede la creazione di una vetrina culturale e turistica, da arricchire in sinergia con Voi.
Cerca e scopri il tuo comune

Info e adesioni: cultura@upel.va.it - +39 379 235 6593

Finanza

Contabilità e Bilancio

Via libera dalla Conferenza Stato-città al riparto di fondi per 20 milioni di euro

Intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali sullo Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2023, in favore delle province e delle città metropolitane, delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'imposta RC Auto.

ANCI e UPI hanno espresso l'intesa sullo Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle Regioni siciliana e Sardegna, per l'anno 2023. Con lo schema di decreto in esame sono ripartite le risorse per l'anno 2023, pari a 52 milioni di euro, e vengono definiti la metodologia per il riparto delle risorse e per la determinazione degli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle Regione Siciliana e della Regione Sardegna e le relative regole di monitoraggio e di rendicontazione per l'anno 2023. Complessivamente, ai comuni della Regione Siciliana sono attribuiti euro 39.670.800 (pari al 76,29% delle risorse stanziate) e ai comuni della Regione Sardegna sono attribuiti euro 12.329.200 (pari al 23,71% delle risorse).

È stato, inoltre, dato parere favorevole allo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito all'anno 2022, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. Con il provvedimento in esame, ai

comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, vengono assegnati i rimborsi relativi all'anno 2022, per un complessivo importo di euro 912.966,00, sulla base della stima del minor gettito dell'IMU per il medesimo anno, derivante dall'esenzione dall'applicazione dell'imposta ai fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto totalmente o parzialmente inagibili.

Parere favorevole è stato dato anche sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2023, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Con il provvedimento viene attribuito per i fabbricati, ubicati nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il rimborso del minor gettito IMU, relativo al primo semestre 2023, per un importo complessivo di euro 6.992.365,21. Nell'ambito del sopra citato importo, euro 141.605,51 sono ripartiti tra i comuni di Fermo, Foligno, Grottazzolina, Monte Urano e Torre San Patrizio.

Fonte: Perksolution del 23/06/2023

Fondo opere su Regis

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel corso di un webinar organizzato insieme ad Anci e Upi, ha precisato che il fondo opere indifferibili deve essere rendicontato su Regis.

Il Foi è nato per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali e delle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Il fondo copre esclusivamente i maggiori costi riguardanti la voce "lavori" ed altre voci del quadro economico dell'intervento quando, ai sensi della normativa vigente, sono determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. Nel fabbisogno finanziario emergente è compreso l'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera. Da tale fabbisogno, cioè il fabbisogno lordo, vanno sottratte le risorse derivanti da:
- rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento in misura non inferiore al 10% ovvero, con specifico riguardo alle somme indicate alla voce "imprevisti" del quadro economico, l'utilizzo in misura non inferiore al 30 del loro importo complessivo, fatta salva la presenza di motivi ostativi, convalidati dall'amministrazione titolare;
- disponibilità di somme da altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Le erogazioni del Foi, entrando pienamente nel circuito finanziario PNRR, sono da rendicontare insieme ai relativi contributi.
Il fondo opere indifferibili, secondo quanto chiarito dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso di un webinar organizzato insieme ad Anci e Upi, deve essere rendicontato su Regis.

Fonte: Italia Oggi n. 147 del 23/06/2023 pag. 36
Autore: Matteo Barbero

Ministero Interno: contributo per trasporto studenti con disabilità

Con Comunicato del 21 giugno 2023 il Ministero dell'Interno anticipa il testo del D.M. 17 maggio 2023, corredato della "Nota metodologica" e dell'allegato recante l'elenco dei Comuni beneficiari, che disciplina il riparto del contributo di 50 milioni di euro, per l'anno 2023, ai Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità e definizione dei relativi obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio.

Fonte: Entionline del 22/06/2023

Ministro Interno: contributo straordinario per energia elettrica e gas

Con il comunicato n. 2 del 21 giugno 2023 il Ministro dell'Interno ha anticipato il testo del D.M. 19 maggio 2023, che disciplina criteri e modalità per il riparto del fondo di 400 milioni di euro, per l'anno 2023, che riconosce un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas; in allegato al decreto, la nota metodologica e l'elenco dei contributi concessi.

Fonte: Entionline del 22/06/2023

Adeguamento compenso dell'organo di revisione dopo la nomina consiliare

L'eventuale rideterminazione del compenso da parte di un ente locale, nell'alveo della propria autonomia decisionale, potrebbe trovare fondamento solo se sono mancati i presupposti della formalizzazione ed accettazione dell'importo inserito poi nella delibera di nomina. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell'interno ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di adeguamento del compenso dell'organo di revisione. Nel caso di specie, viene rappresentato che solo a seguito della nomina i componenti dell'organo di revisione hanno avuto contezza dell'importo previsto per il loro compenso ritenendolo del tutto inadeguato rispetto a quanto fissato nel decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 e alla normativa sull'equo compenso, legge 21 aprile 2023, n. 49.

Il ministero ricorda come la disciplina in vigore sulla determinazione dei compensi dell'organo di revisione economico-finanziaria non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore a offerte di remunerazione in misura oggettivamente incongrua, rispetto alla delicatezza della funzione cui è chiamato, oltre che inadeguata a garantire gli elevati standard di diligenza e professionalità richiesti dalla complessità dell'incarico, con il rischio di comprometterne l'efficienza a detrimento dell'interesse pubblico tutelato e al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione fissato anche dall'articolo 97 della Costituzione. Proprio per cercare di colmare tale vuoto normativo, l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno, con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ex articolo 154, comma 2, del TUEL, ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerarsi coincidenti – nel silenzio del legislatore – con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore e, per i revisori delle province sino a 400.000 abitanti, con l'80 per cento del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza.

Gli atti dell'Osservatorio, nella forma di atti di indirizzo o di orientamento, non hanno valore normativo, ma rappresentano una linea d'azione per l'esercizio di compiti e funzioni suscettibili di condivisione per la motivazione dei provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina coerente con i principi ed omogenea negli effetti. L'ente locale ha piena

autonomia e responsabilità nel determinare il compenso spettante all'organo di revisione economico-finanziario e che ai sensi dell'articolo 241, comma 7, del TUEL: "L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina".

Nel caso trattato assume valore dirimente il fatto se l'amministrazione abbia informato o meno i componenti del collegio circa l'entità del compenso che sarebbe stato proposto al consiglio. Discrimine importante è il modo in cui è stato formalizzato l'incarico e accettato il relativo compenso. Ciò anche in considerazione che l'articolo 11 della citata legge 49 del 2023 prevede che "le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge." Di conseguenza, il ministero ritiene che l'eventuale rideterminazione del compenso da parte dell'amministrazione, nell'alveo della propria autonomia decisionale, potrebbe trovare fondamento, alla luce di quanto sopra indicato, solo se a suo tempo siano mancati i presupposti della formalizzazione ed accettazione dell'importo inserito poi nella delibera di nomina.

Fonte: Perksolution del 21/06/2023

Revoca dell'incarico di revisione economico finanziaria

Il Ministero dell'interno, con parere del 26 maggio scorso, ha fornito utili chiarimenti in merito alla revoca dell'incarico di revisione economico finanziaria, evidenziando che all'organo di controllo, che non esegue in maniera adeguata e professionale la funzione di vigilanza, possa essere imputata una responsabilità sia per l'attività attiva, ovvero consistente nella errata dichiarazione di congruità delle previsioni di bilancio e della corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione, sia per l'attività omissiva ovvero omettendo consapevolmente di segnalare le gravi alterazioni contabili e le irregolarità delle procedure.

Nel caso di specie, una Prefettura ha trasmesso al Ministero, per informazione e per le valutazioni di competenza, le segnalazioni dei sindaci di due comuni relative ai propri revisori. In particolare, dalle cennate note emergono situazioni di forte conflittualità tra l'ente locale e il proprio revisore che, nel caso del comune di XXX, sono determinati dal continuo rilascio di pareri negativi e dai comportamenti non dignitosi e rispettosi da parte dell'organo di controllo. Per quanto riguarda il comune di YYY sembrerebbe, invece, che il revisore, avendo già reso parere negativo sul bilancio di previsione e sul DUP, si sia poi rifiutato di rilasciare altro parere a seguito delle integrazioni successivamente formalizzate dall'Ente.

Nel precisare che i revisori, pur se scelti mediante estrazione a sorte dall'Elenco, sono stati nominati dai rispettivi comuni con delibera consiliare, il ministero rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo, come disciplinato dalla citata normativa, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 235, comma 2, del TUEL, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. Dette inadempienze, non possono però semplicemente individuarsi nei pareri negativi in quanto il revisore, nelle molteplici funzioni spettanti come individuate all'articolo 239 del testo unico 267 del 2000, è chiamato ad emettere un giudizio in merito alla regolarità contabile, finanziaria ed economica, formulando rilievi, rilevando eccezioni, esprimendo considerazioni, avanzando proposte che possono sfociare anche in pareri non favorevoli che, però devono essere ben motivati e circostanziati.

In presenza di evidenze negative l'Organo di revisione deve relazionare all'organo consiliare le debolezze riscontrate nelle procedure amministrative, indicare le criticità rilevate fornendo anche le misure da adottare per sanare o ridurre tali aspetti negativi. Risulta penalmente rilevante (reato di falso ideologico) la condotta del revisore che, in qualità di pubblico ufficiale, non abbia adeguatamente vigilato sui bilanci consuntivi e preventivi fornendo pareri positivi nelle proprie relazioni, nonostante gravi e reiterati artifici ed errori contabili che alteravano e dissimulavano la reale consistenza della crisi finanziaria dell'ente (Corte suprema di Cassazione sentenza 33843 del 2018).

Relativamente ai comportamenti ritenuti indecorosi per un professionista, l'ente locale può coinvolgere direttamente l'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili cui i revisori sono iscritti per segnalare le eventuali azioni od omissioni che non solo integrano violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, ma che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Fonte: Perksolution del 21/06/2023

Ministero Interno: contributi per specifiche professionalità e Segretari comunali

Con il Comunicato stampa 16 giugno 2023 il Ministero dell'Interno fornisce istruzioni a seguito dell'avvenuta pubblicazione del DPCM 1 maggio 2023, che disciplina il contributo, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, attuatori di progetti inseriti nel PNRR, per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità, oltre a stabilire i criteri di riparto dei contributi a copertura della spesa per il Segretario comunale; il termine ultimo per la presentazione delle richieste, da inviare tramite il portale "Lavoro Pubblico", è fissato al 31 luglio 2023; inoltre, i Comuni beneficiari dovranno trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 31 marzo 2024 e fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale attestare di aver utilizzato, in qualità di attuatore del progetto previsto dal PNRR, l'importo dei contributi nell'esercizio finanziario riferito all'annualità precedente, riversando le somme eventualmente non utilizzate.

Fonte: Entionline del 20/06/2023

Certificazione Covid e rideterminazione risultato di amministrazione 2022

Le Commissioni riunite della Camera, in sede di esame del DDL di conversione del DL 51/2023, recante Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, hanno approvato l'emendamento che attribuisce al responsabile finanziario, anche per l'anno 2023, la competenza – previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria – di rettificare gli allegati al rendiconto 2022 per adeguarli alla risultanze della certificazione Covid19-2022.
L'emendamento approvato dispone, infatti, che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'art. 13, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A tal riguardo, ricordiamo che la RGS, con la FAQ n. 50, nel rispondere ad un quesito in merito alle modalità "semplificate" di rettifica previste dall'articolo 37-bis del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, norma di uguale tenore prevista per l'anno 2022, ha chiarito che la competenza sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.
Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l'iter ordinario indicato.

Fonte: Perksolution del 20/06/2023

Nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica di istanze riguardanti il personale, da sottoporre all'esame della COSFEL

Il Ministero dell'interno, con la circolare n. 80/2023 ha reso noto la nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica di istanze riguardanti il personale, da sottoporre all'esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'art.155 del TUEL, da parte degli enti strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, secondo quanto previsto dagli artt. 242, 243, 243 bis, 243 ter e 244 del Testo Unico.

Per il nuovo sistema operativo è prevista una fase di verifica, a partire dal 1° settembre 2023, durante la quale le istanze provenienti dagli enti locali interessati potranno essere presentate, in alternativa, o a mezzo pec o tramite la predetta piattaforma informatica. A breve, con successiva comunicazione, all'esito di tale fase iniziale, sarà indicata la data in cui le suddette richieste destinate a quest'ufficio, potranno pervenire esclusivamente tramite piattaforma informatica.

Gli enti strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario dovranno inviare alla email cosfel.autonomie@interno.it, entro il 15 luglio p.v., i nominativi di 2 responsabili ai quali dovrà essere affidato in via esclusiva il compito di operare sulla piattaforma informatica, per conto della propria Amministrazione, i quali saranno abilitati, attraverso credenziali dedicate e personali, a presentare le istanze e la documentazione, da sottoporre all'esame della COSFEL.

Al fine di poter attivare il nuovo sistema, è anche necessario fornire alla email suindicata i dati anagrafici completi, il codice fiscale e la mail dei due referenti, nonché le informazioni relative all'Ente di seguito indicate:

- Tipologia di Ente (esempio: Comune di. …….);
- Stato giuridico (esempio: In dissesto);
- Indicare se presenta una popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- Regione;

- Macroarea geografica di appartenenza (nord, centro, sud e isole);
- Indirizzo della sede legale;
- PEC;
- Indirizzo e-mail

Allegati:
Circolare DAIT n.80/2023
Parametri obiettivi ente strutturalmente deficitario
Elenco enti con procedura di riequilibrio attiva
Elenco degli enti con 5 anni dall'anno ipotesi

Fonte: Perksolution del 20/06/2023

CdP: enti locali e condizioni per l'accesso al credito

In merito alle condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti, da parte degli enti locali, la Cassa ha ripubblicato la circolare n. 1280 del 27 giugno 2013 aggiornata alle modifiche del 16 giugno 2023.

Fonte: Entionline del 19/06/2023

Tributi

Imu agevolata se dichiarata

Per la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, è esclusa l'agevolazione Imu per i beni merce delle imprese edilizie se non è stata presentata la dichiarazione.

Nella sentenza n. 241 del 22 maggio 2023, i giudici della CGT di II grado del Piemonte hanno affermato che nel caso di omessa denuncia da parte dell'impresa edilizia degli immobili destinati alla vendita si perde il beneficio fiscale ai fini Imu anche se l'amministrazione comunale è a conoscenza dello status degli immobili.

Per i giudici d'appello, condizione "per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l'obbligo dichiarativo - 'prius' logico necessario".
"Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta".

Fonte: Italia Oggi n. 137 del 23/06/2023 pag. 47
Autore: Sergio Trovato

Contenzioso tributario: Relazione 2022

Pubblicata la relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario, con le appendici statistiche, per l'anno 2022.

Tra i dati più significati della relazione annuale sullo stato del contenzioso tributario emerge che nel 2022:
- sono diminuiti i ricorsi in attesa di giudizio dell'1,3%,
- c'è stato un consistente calo delle liti tributarie pendenti in appello dell'11,3%,
- è diminuita la durata media dei giudizi, soprattutto in primo grado, dove si è raggiunto il valore più basso dell'ultimo quinquennio (un anno e sette mesi).

Per scaricare la relazione 2022 clicca qui

Fonte: Dipartimento delle Finanze del 22/06/2023

Rottamazione quater: nota di approfondimento dell'IFEL

Come noto, i decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, definitivamente convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, introduce alcune ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).
L'IFEL ha pubblicato una nota di lettura che approfondisce quanto previsto dall'art. 17-*bis* del dl n. 34/2023, ed in particolare la facoltà per i Comuni di disporre:

1. lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L'adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
2. lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L'adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
3. la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

In relazione a quest'ultimo strumento, viene pubblicato anche uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi.

Fonte: Perksolution del 21/06/2023

Sanzioni ko per il bonus Sud

Disapplicate le sanzioni irrogate nell'atto di recupero del credito di imposta corrisposto a favore di coloro che investono nelle regioni del Mezzogiorno.

A stabilirlo è la Cgt di secondo grado dell'Abruzzo, con la sentenza n. 452/2023.
In primis, va ricordato che la Legge n. 208/2015 ha introdotto un credito di imposta a favore di coloro che investono nelle regioni del Mezzogiorno.
Nel caso in esame, ad un contribuente era stata concessa l'autorizzazione alla fruizione del c.d. bonus Sud, ma, successivamente, era stato notificato un avviso di recupero del credito d'imposta. Nelle more del giudizio, il Garante del Contribuente aveva rilevato la mancanza di una chiara individuazione delle aree territoriali dell'Abruzzo ammesse all'agevolazione, ritenendo insufficiente quanto risultante dalla modulistica utile per la presentazione della domanda di accesso al credito.

Tuttavia, secondo i giudici abruzzesi, la mancanza di una "semplice indicazione" nella modulistica che evidenzi le località incluse nel perimetro geografico di applicazione del credito d'imposta può indurre in errore il contribuente e determina, pertanto, la disapplicazione delle sanzioni irrogate nell'atto di recupero del credito.

Ed inoltre, la Cgt ha riconosciuto la carenza di elementi di fraudolenza nella condotta del contribuente, evidenziando, al contrario, la buona fede nei rapporti con l'amministrazione e la volontà di risolvere rapidamente la controversia, chiedendo l'eliminazione dell'aggravio sanzionatorio.

Fonte: Italia Oggi n. 145 del 21/06/2023 pag. 34
Autori: Simone Cinquepalmi - Alberto Renda

Cgt2 Toscana: Tari e parcheggi dei supermercati

Nella sentenza n. 524 del 9 giugno 2023 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana giudica fondato l'appello di un Comune affermando che mentre per le aree scoperte adibite in via esclusiva a parcheggio è condivisibile la non applicazione della Tari in quanto questi, per loro natura, non possono produrre rifiuti, altrettanto non può dirsi per le aree coperte, in relazione alle quali, per l'esclusione dal tributo, occorrerebbe che la inidoneità a produrre rifiuti fosse concretamente provata da chi fa valere l'esclusione a tassazione, secondo i principi generali costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità; quindi, in assenza di tale prova, i parcheggi in oggetto devono essere assoggettati alla Tari, sulla base di una presunzione di produzione di rifiuti, trattandosi di aree frequentate da persone.

Fonte: Entionline del 19/06/2023

Gestione del Territorio

Applicativo immobili: per la rilevazione dei dati dei beni immobili pubblici c'è tempo fino al 25 giugno 2023

C'è tempo fino al 25 giugno 2023 per completare il censimento dei beni immobili, in proprietà o di proprietà di altra Amministrazione detenuti a qualunque titolo, al 31/12/2022 (art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009). Secondo la logica dell'applicativo le Amministrazioni devono verificare quanto presente a sistema alla chiusura del censimento precedente (dati al 31/12/2019) e procedere all'aggiornamento dei dati, inserendo le variazioni intervenute nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022 in modo da rappresentare la situazione del patrimonio immobiliare pubblico posseduto o detenuto al 31/12/2022.

Si ricorda che la rilevazione relativa al triennio 2020/2021/2022 avverrà in due fasi:

- **FASE 1 Rilevazione**. Termine 25 giugno 2023.
Le Amministrazioni effettuano la verifica delle informazioni presenti a sistema e aggiornano opportunamente i dati relativi ai beni in proprietà e in detenzione per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Al fine di favorire il processo di "colloquio" tra le amministrazioni (approvazione, rifiuto, segnalazioni), necessario per il puntuale censimento dei beni immobili pubblici, in questa fase non è disponibile la funzionalità di invio della comunicazione. Le Amministrazioni sono quindi invitate ad avviare con sollecitudine le attività di verifica e aggiornamento e a concluderle entro il termine previsto per questa fase.

- **FASE 2 Verifica e Invio della comunicazione**. Inizio 26 giugno 2023.
La chiusura della Fase 2, e quindi della rilevazione, sarà comunicata con successivo avviso pubblicato su questo Portale Tesoro e indicata nella pagina di benvenuto dell'applicativo Immobili.
Le Amministrazioni completano l'aggiornamento dei dati degli anni 2020, 2021 e 2022 e procedono all'invio della comunicazione, trasmettendo i dati inseriti a sistema o la dichiarazione negativa. Le modalità per la comunicazione sono rimaste invariate rispetto al precedente censimento (dati al 31/12/2019).

Fonte: Perksolution del 21/06/2023

Tar Parma: quando per il chiosco serve il titolo edilizio

Con la sentenza n. 201 del 9 giugno 2023 il Tar di Parma accoglie il ricorso di alcuni cittadini contro la decisione del Comune di non richiedere il titolo edilizio per la realizzazione di un chiosco adibito alla somministrazione alimenti e bevande all'interno di un parco: i giudici rilevano, infatti, che il manufatto progettato, pur qualificato come "chiosco", risulta di notevoli dimensioni, si presenta stabilmente infisso al suolo e certamente difetta del requisito della temporaneità e facile rimovibilità, tenuto conto della durata tutt'altro che limitata della concessione, destinata infatti a valere per 12 anni, con obbligo di rimozione del manufatto solo al termine di tale lungo lasso temporale; il Tar precisa che il requisito della temporaneità implica una durata necessariamente contenuta e si abbina a dimensioni complessive del manufatto di impatto modesto, anche quando si tratta di opere private da realizzare sul suolo pubblico comunale, venendo altrimenti alterato l'assetto urbanistico preesistente e aggravato il suo carico, con elusione delle regole del settore.

Fonte: Entionline del 20/06/2023

Sicurezza, barriere, efficientamento: slittano i termini per i mini comuni

Prorogato al 15 agosto il termine per l'avvio dei lavori nei comuni fino a 1.000 abitanti.

Un emendamento al D.L. n. 51/2023 prevede lo slittamento dei termini per la realizzazione, da parte dei piccoli comuni, dei lavori di messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e efficientamento energetico.

Gli enti locali fino a 1.000 abitanti, pertanto, avranno più tempo per realizzare opere importanti perché la data per l'inizio dei lavori slitta al prossimo 15 agosto (il termine fissato in origine era il 15 maggio di ogni anno).

Nel caso in cui i lavori non vengano iniziati, o i contributi vengano utilizzati solo parzialmente, scatterà la revoca dei fondi entro il 15 settembre 2023; le risorse revocate verranno riassegnate e i comuni beneficiari dovranno iniziare i lavori entro il 15 gennaio 2024.

Fonte: Italia Oggi n. 144 del 20/06/2023 pag. 30
Autore: Matteo Barbero

Corte Costituzionale, alienabili le terre di proprietà privata gravate da usi civici

La previsione della inalienabilità delle terre di proprietà privata gravate da usi civici, introdotta dalla legge n. 168 del 2017, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost.

È quanto si legge nella sentenza n. 119/2023 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 "nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati". La Corte precisa che, in caso di alienazione delle terre di proprietà privata, i diritti di uso civico seguono il bene e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro. Al contempo, il diritto di proprietà circola preservando sulla terra il vincolo paesaggistico, che impedisce al proprietario di apportare modificazioni pregiudizievoli per gli usi civici.

Di conseguenza, "chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo", nonché il valore paesistico-ambientale correlato alla conservazione degli usi civici. La Corte ha, pertanto, affermato che il regime di inalienabilità delle terre di proprietà privata su cui insistono usi civici, che non era previsto dalla legislazione antecedente a quella del 2017, "si dimostra totalmente estraneo alla tutela di interessi generali" "sotto qualunque prospettiva lo si consideri": l'inalienabilità non ha alcuna ragionevole connessione con lo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà privata.

Conclusivamente, la norma censurata determina una "irragionevole conformazione e, di riflesso, una illegittima compressione della proprietà privata".

Fonte: Perksolution del 18/06/2023

Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza Energetica 2022: attiva dal 20 giugno la piattaforma per la presentazione delle istanze di erogazione

A partire dal 20 giugno 2023 le amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi concessi a valere sull'Avviso CSE (Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza Energetica 2022), finanziato dal PON IC 2014 2020 – REACT EU, potranno presentare la richiesta di erogazione accedendo alla sezione dedicata denominata "Compilazione domanda erogazione" della piattaforma https://presentazione-domanda.cse2022.it/. L'Avviso C.S.E. 2022 è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per il finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica che eventualmente includano anche interventi per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili degli edifici delle Amministrazioni comunali dell'intero territorio nazionale attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

L'Avviso C.S.E. 2022 finanzia interventi da realizzare attraverso l'acquisizione tramite MePA delle seguenti categorie di prodotti:

- impianti fotovoltaici
- impianti solari termici
- impianti a pompa di calore per la climatizzazione
- sistemi di relamping
- chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare
- generatori a combustibile gassoso e a biomassa, a condensazione

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili, per la realizzazione degli interventi previsti.

Allegati:
Normativa e Allegati
FAQ
Guide alla compilazione dei modelli di negoziazione MePA

Fonte: Perksolution del 18/06/2023

Personale

Lo scavalco amplia la platea

La conversione del D.L. n. 44/2023: viene estesa ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la possibilità di avvalersi, mediante l'istituto dello scavalco, di un dipendente di un ente di maggiori dimensioni.

La legge di conversione del D.L. n. 44/2023 (Legge n. 74/2023) estende ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la possibilità di avvalersi, mediante scavalco, di un dipendente di enti locali a tempo pieno appartenente ad un ente di maggiori dimensioni.

Più precisamente, la nuova disposizione, nel modificare l'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, stabilisce che "I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza",

La possibilità dello scavalco permette ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di "chiedere in prestito" ad enti più grandi dipendenti da utilizzare per le proprie necessità, ma tale istituto non immette un solo lavoratore in più nel comparto, lasciando così totalmente aperti i problemi di anzianità e obsolescenza delle competenze; in pratica, non si contribuisce in alcun modo al superamento del problema dell'enorme deflusso di personale.

Fonte: Italia Oggi n. 147 del 23/06/2023 pag. 35
Autore: Luigi Oliveri

Inps: riliquidazioni del TFS attraverso il canale telematico

L'Inps ha emanato il messaggio n. 2296 del 21 giugno 2023, con cui, anche a seguito delle richieste pervenute da parte di alcune Amministrazioni ed Enti datori di lavoro, vengono forniti chiarimenti in relazione alla corretta modalità da seguire nelle lavorazioni dei TFS telematici in caso di variazione dei dati giuridici ed economici relativi a una pratica TFS in precedenza trasmessa, sia in modalità cartacea che telematica.

Fonte: Entionline del 23/06/2023

Il ritorno del concorso padano

Il D.L. 44/2023 appena convertito stabilisce che la "territoritorialità", come elemento selettivo, sarà disciplinata non direttamente col bando, ma mediante i regolamenti degli enti locali, da adottare previa intesa con la Conferenza Unificata.

Con la conversione del D.L. n. 44/2023 viene ripristinata l'idea di ricollegare gli esiti dei concorsi pubblici al territorio.
L'art. 5 bis del provvedimento prevede che "in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale".

Si tratta comunque di un'idea latente da quasi trenta anni; infatti, verso la fine degli anni '90 molte p.a. locali, in particolare del Nord Italia, decisero di attribuire punteggi maggiorati in virtù degli anni di residenza del concorrente nel territorio dell'ente e della regione.
Il dl appena convertito stabilisce che la "territoritorialità" come elemento selettivo sarà disciplinata non direttamente col bando, ma mediante i regolamenti degli enti locali, da adottare previa l'inusitata intesa con la Conferenza Unificata.

La "specificità territoriale" potrà essere elemento tale da richiedere requisiti "ulteriori", i quali, inoltre, devono essere ancora definiti con certezza; la residenza, infatti, non può considerarsi "requisito" soggettivo, essendo semplicemente una situazione comunque modificabile liberamente in un territorio di una Nazione che rimane una e indivisibile.

Fonte: Italia Oggi n. 146 del 22/06/2023 pag. 29
Autore: Luigi Oliveri

Tetto agli idonei calcolato sul totale in graduatoria

La conversione del D.L. n. 44/2023: il tetto agli idonei nei concorsi pubblici non va calcolato sul numero dei posti banditi, ma sul totale dei candidati collocati in graduatoria.

A seguito della conversione del D.L. n. 44/2023, viene stabilito che il tetto agli idonei nei concorsi pubblici non va calcolato sul numero dei posti messi a bando, ma sul totale dei candidati collocati in graduatoria successivamente a quelli che occupano i posti e che danno diritto all'assunzione.

Sul tema, in passato, l'art. 6, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 75/2017 aveva già introdotto nel D.Lgs. n. 165/2001 una norma che attribuiva la "facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità".
Tale previsione venne abrogata dalla Legge n. 145/2018 perché eccessivamente restrittiva: se applicata, infatti, avrebbe consentito di avere un idoneo ogni 5 posti messi a bando, fattispecie praticamente impossibile per la gran parte delle amministrazioni di piccole dimensioni (quasi tutte quelle locali).

Ma, si trattava, comunque, di una facoltà.
La legge di conversione del D.L. n. 44/2023 ritorna sul tema e alcuni interpreti ed operatori sono convinti che in tal modo venga riprodotta, nella sostanza, il meccanismo proposto nella norma precedentemente abrogata
La nuova disposizione, però, ha un contenuto diverso da quello introdotto nel 2017: da un lato, il "tetto" agli idonei non sarà più facoltativo, ma obbligatorio; dall'altro lato, il calcolo degli idonei è da realizzare in altro modo, ossia, "nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi".
Pertanto, il tetto del 20% agli idonei non è in relazione al numero dei posti banditi, a differenza di quanto aveva previsto la riforma Madia; il 20% va computato sul numero dei candidati inseriti nella graduatoria nei posti che non consentono immediatamente l'assunzione.

Fonte: Italia Oggi n. 146 del 22/06/2023 pag. 29
Autore: Luigi Oliveri

Smart working per chi è fragile

Un emendamento al ddl di conversione del decreto Calderone, all'esame dell'aula del Senato, prevede lo smart working fino al 30 settembre per lavoratori fragili del settore pubblico e privato.

Una novità degli emendamenti al decreto Calderone riguarda la proroga, dal 30 giugno al 30 settembre, della possibilità di svolgere attività in modalità agile, di diritto, in presenza di certificato attestante condizioni di rischio da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori con riconoscimento di grave disabilità.

I lavoratori, quindi, fino al 30 settembre potranno prestare l'attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'attribuzione a una diversa mansione della stessa categoria o stessa area d'inquadramento, oppure svolgere specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (online).

Gli altri emendamenti della relatrice al ddl di conversione del decreto Calderone riguardano:
- l'aumento dell'indennità una tantum a favore dei familiari di vittime di infortuni sul lavoro, grazie al rifinanziamento del fondo con 5 milioni di euro, rimodulando le previsioni del decreto n. 75/2023;
- la possibilità di adempiere gli impegni del percorso personalizzato del patto d'inclusione sociale, sottoscritto per la percezione del nuovo assegno d'inclusione, mediante la partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre p.a., da svolgere nel proprio comune di residenza, ovvero lo svolgimento di attività di volontariato presso enti del terzo settore.

Fonte: Italia Oggi n. 146 del 22/06/2023 pag. 25
Autore: Daniele Cirioli

Conto annuale del personale 2022: i chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato

Dopo la pubblicazione della Circolare n. 23/2023 recante le istruzioni per l'inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2022 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche), la Ragioneria generale dello Stato, ha diffuso, nella sezione dedicata alle Faq sul conto annuale, alcuni importanti chiarimenti.

Scheda informativa 1 A

Sono un ente tenuto alla compilazione della scheda informativa 1A rientrante nei comparti Funzioni locali, Regioni a statuto speciale e Province autonome (Comune, Unione di Comuni, Comunità montana, Provincia e Città metropolitana). Come devo rispondere alla domanda: "n. dipendenti che nell'anno di rilevazione hanno partecipato a corsi di formazione", visto che ho difficoltà a classificare alcuni corsi effettuati nelle aree formative previste nell'elenco proposto?

Le aree formative indicate in risposta alla specifica domanda hanno carattere di generalità in quanto destinate a raccogliere l'eterogeneità dei percorsi formativi realizzati da ciascuna amministrazione in funzione degli obiettivi dalla stessa individuati. È necessario, dunque, che gli enti, attraverso un percorso logico sistematico dei contenuti disciplinari dei corsi realizzati, collochino gli stessi nelle aree formative proposte. Secondo tale criterio i corsi su materie giuridico amministrative andranno classificati a seconda della tematica trattata.

Similmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riporta una possibile confluenza di materie formative in talune delle suddette aree:

Area tematica

Appalti e contratti: tecnico-manutentiva, urbanistica e strade, sicurezza costruzione edifici

Politiche sociali ed educative: culturale.

Nella rilevazione 2022 sono cambiate nella scheda informativa 1A alcune aree tematiche. In quale area devo rilevare i corsi di formazione relativi alla sicurezza e anticorruzione e trasparenza?
A partire dalla presente rilevazione i corsi di formazione sulla sicurezza e trasparenza/anticorruzione non vanno rilevati poiché sono cambiate le aree tematiche richieste.

I nostri comuni hanno approvato una convenzione per la gestione del servizio di Segreteria per il periodo 2020 –2023. Per tutto l'anno 2022 abbiamo avuto però solo un segretario in disponibilità pagato direttamente dall'Albo Regionale il cui rimborso sarà evidenziato nella tabella 14 (P074).
Alla domanda n. 31 presente nella Scheda informativa 1A "L'ente fa parte di una segreteria convenzionata attiva al 31/12" che risposta devo fornire?
Per le finalità della rilevazione del conto annuale che registra la situazione di fatto dell'ente, alla domanda "L'ente fa parte di una segreteria convenzionata attiva al 31/12" si potrà rispondere NO poiché manca la figura titolare della convenzione (il segretario effettivo). Per fornire completezza all'informazione occorre inserire nel Campo Note della scheda informativa 1 e nel campo note dei rimborsi presente nella tabella 14 la circostanza verificatasi nel 2022.

Tabella 12
Sto compilando la tabella 12, colonna Stipendio, del Conto Annuale 2022. SICO ha segnalato l'incongruenza 2 poiché non risultano adeguati gli stipendi tabellari relativi al CCNL Funzioni Locali, sottoscritto il 16/11/2022.
Come devo comportarmi?
Per la corrente rilevazione i parametri stipendiali non sono stati variati in funzione del nuovo CCNL 2019-2021 del 16/11/2022. Nel caso specifico, le amministrazioni che hanno adeguato gli stipendi nell'anno 2022 e che per tale ragione il SICO genera l'incongruenza 2 devono giustificare l'anomalia utilizzando il testo predefinito presente nel menu Giustificazioni: "Adeguamento stipendi tabellari contrattuali CCNL 2019-2021".

Fonte: Perksolution del 21/06/2023

Assunzioni riservate ai giovani

La conversione del dl 44/2023: possibile assumere studenti di età inferiore a 24 anni, con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell'area funzionari.

Il Senato ha rinnovato ieri la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl di conversione, del D.L. n. 44/2023, il decreto per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
Il testo contiene, come detto, le disposizioni per un irrobustimento degli organici della p.a., nelle sue diverse articolazioni, centrali e territoriali, con particolare riguardo alle strutture e agli uffici preposti all'attuazione del Pnrr.
Più specificatamente, le p.a. potranno assumere, nel limite del 10%, e fino al 31 dicembre 2026, giovani laureati con contratto di apprendistato, oppure, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell'area funzionari.
Ed inoltre, gli enti territoriali avranno la possibilità di assumere a tempo indeterminato i soggetti che, negli ultimi otto anni, sono stati impiegati con contratti a tempo.

Fonte: Italia Oggi n. 145 del 21/06/2023 pag. 35
Autore: Giovanni Galli

Ministero del Lavoro: corsi di formazione per RLS

Con l'interpello n. 3 del 12 giugno 2023 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, del Ministero del Lavoro, ha risposto alla richiesta di una Regione in merito alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in quanto l'ente chiedeva se la frequenza deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l'assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008: il Ministero risponde che l'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S. vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Fonte: Entionline del 19/06/2023

Syllabus, formazione del personale della PA: iscrizione entro il 30 giugno 2023

Il 30 giugno scadrà il termine – previsto dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 23 marzo 2023 – entro il quale tutte le amministrazioni, centrali e locali, devono aderire a "Syllabus: nuove competenze per le pubbliche amministrazioni" e registrare i dipendenti da formare sulle competenze digitali. Entro sei mesi dall'adesione alla piattaforma, ciascuna amministrazione dovrà quindi assicurare l'avvio dell'attività di formazione di almeno il 30% dei propri dipendenti.

Attraverso la nuova piattaforma online del Dipartimento della funzione pubblica "Syllabus", che consente a ciascun dipendente abilitato dall'amministrazione di appartenenza di:
– rilevare, anche attraverso un test in ingresso, il proprio livello di padronanza rispetto alle diverse aree di competenza;
– accedere ad un percorso formativo personalizzato, finalizzato a migliorare i livelli di conoscenza e competenza, a partire da quelli per i quali l'assessment ha individuato specifiche carenze;
– rilevare, all'esito della formazione fruita, i progressi conseguiti in termini di livelli di padronanza sulle singole competenze. I progressi di ciascun dipendente saranno attestati dalla piattaforma attraverso certificati o riconoscimenti digitali contenenti informazioni strutturate (metadati) in uno standard open che li renderà personali, portatili e verificabili (digital e open badge), anche nella prospettiva della creazione del fascicolo della formazione del dipendente;

Su Syllabus è possibile seguire corsi mirati e differenziati sui temi della transizione digitale, ecologica e amministrativa. Un'opportunità unica, nell'ottica di intraprendere un percorso di crescita, innovazione e cambiamento, in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Fonte: Perksolution del 17/06/2023

Polizia Locale – Attività Economiche

Ministero Interno: chiarimento sull'art. 117 del CdS

Il Ministero dell'interno ha emanato la circolare 20144 del 16 giugno 2023, con cui fornisce chiarimenti in merito all'art. 117 del Codice della Strada, affermando che il titolare di patente di guida di categoria BE può condurre gli autoveicoli per i quali è prevista la patente di guida di categoria B senza i limiti indicati dal comma 2-bis dell'art. 117 relativi ai primi anni dal conseguimento della patente.

Fonte: Entionline del 22/06/2023

Decreto: armi ed esplosivi senza significativa capacità offensiva

Nella G.U. n. 136 del 13 giugno è stato pubblicato il D.M. 24 febbraio 2023, che individua le armi e i materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alla persona ovvero non dotati di significativa capacità offensiva.

Fonte: Entionline del 20/06/2023

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Reg. n° 431 Trib. Varese

Ente riconosciuto con delibera 3 dic. 1998 n° 40001 della Regione Lombardia

upel ITALIA

UNIONE
PROVINCIALE
ENTI
LOCALI